



Il Presidente

Omissis

Fascicolo URAV n. 262/2025

Oggetto: Consiglio regionale del *omissis* - Obblighi di trasparenza di *omissis* e delle società collegate ai sensi del d.lgs. 33/2013 (rif. prot. ANAC n. *omissis* del *omissis* e successivi chiarimenti prot. ANAC n. *omissis* del *omissis*).

Con nota in oggetto sono stati richiesti chiarimenti in merito agli obblighi di trasparenza ex art 14 del d.lgs. 33/2013 a cui sono soggetti gli amministratori e titolari di incarichi dirigenziali di *omissis* e delle società collegate. Ciò in considerazione di criticità riscontrate dall'esame della sezione "Società Trasparente" del sito della suddetta società, che ha evidenziato la mancata o incompleta pubblicazione dei dati e informazioni relative, in particolare, ai compensi e alle spese di missione degli amministratori e dei dirigenti.

Si forniscono, pertanto, indicazioni in merito alla normativa da applicare e alle corrette modalità di pubblicazione delle informazioni con riferimento ai titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo, nonché dei titolari di incarichi dirigenziali, comunicate anche alla società *omissis* per garantire supporto e collaborazione negli adempimenti in materia di trasparenza, con richiesta di essere informati sull'applicazione di tale normativa.

Dai chiarimenti forniti dall'istante è risultato che l'*omissis* rientra tra le società in controllo pubblico e, dunque, è tenuta ad applicare i medesimi obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni, secondo il criterio di compatibilità ai sensi dell'art. 2-bis, co. 2, lett. b) del citato decreto. Si precisa che l'Autorità ha affrontato il tema dell'applicazione della normativa sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza alle società in controllo pubblico nella Delibera n. 1134/2017 recante "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*".

Nelle predette Linee guida è stato precisato che le società in controllo pubblico pubblicano - secondo gli adeguamenti indicati nell'Allegato 1 alla citata delibera, in applicazione della verifica di compatibilità con le attività svolte - i dati e le informazioni relativi sia all'organizzazione sia all'attività di pubblico interesse svolta, nonché ad assicurare sia l'accesso civico cd, semplice sia l'accesso civico cd, generalizzato (Delibera ANAC 1134/2017, §§ 1.2, 2.1 - PNA 2019-2021, Parte V, § 1.1. - PNA 2022, § 2.2.).

Tra gli obblighi di pubblicazione relativi all'organizzazione a cui sono tenute le società in controllo rientra anche l'art 14 del d.lgs. 33/2013 che si applica (oltre ai titolari di incarichi politici) anche ai titolari di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 14, co. 1-bis.

- *Obblighi di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 per gli amministratori (Presidente e C.d.A. nelle società in controllo pubblico)*

L'Autorità ha avuto modo di precisare che nelle società in controllo pubblico i titolari di amministrazione, di direzione o di governo ex art 14, comma 1 bis del d.lgs. 33/2013, sono il Presidente e il C.d.A, in quanto titolari di poteri di indirizzo generale. Detti organi sono tenuti a pubblicare tutti i dati di cui all'art. 14, comma 1, dalla lettera a) alla f) del d.lgs. 33/2013, quali:



- a) l'atto di nomina o di proclamazione, con l'indicazione della durata dell'incarico o del mandato elettivo;
- b) il curriculum;
- c) i compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;
- d) i dati relativi all'assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;
- e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l'indicazione dei compensi spettanti;
- f) le dichiarazioni reddituali e patrimoniali di cui all'art. 2 della l. n. 441 del 1982.

Il legislatore prevede che tali obblighi di pubblicazione non sussistono nei soli casi in cui gli incarichi o cariche siano attribuiti a titolo gratuito. Come risulta dalla norma, infatti, in caso di gratuità dell'incarico, nessuno dei dati previsti dall'art. 14, co. 1, lett. da a) ad f) deve essere pubblicato. In questo modo è stata eliminata qualsiasi misura di trasparenza sui componenti degli organi di indirizzo. Lo svolgimento a titolo gratuito esonera dunque l'ente dalla pubblicazione di tutti i dati di cui al co. 1 dell'art. 14.

Per gratuità – come già chiarito dall'Autorità nella delibera ANAC dell'8 marzo 2017 n. 241 recante "*Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione dell'art. 14 del decreto legislativo n. 33/2013, recante: <>, come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 97/2016*", deve intendersi l'assenza della corresponsione di qualsiasi forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza. Quest'ultimo, ove costituisca mero rimborso delle spese connesse all'espletamento dell'incarico, non ne fa venir meno la gratuità. Diversamente, qualora assuma un carattere indennitario, con conseguente assoggettamento anche agli oneri contributivi ed erariali, l'incarico deve considerarsi non gratuito. Tale deroga è da intendersi applicabile esclusivamente nelle ipotesi in cui la gratuità sia prevista da disposizioni normative e statutarie che regolano l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni e degli enti o da deliberazioni avente carattere generale. In ogni caso, è necessario che detti atti (disposizioni normative, statutarie, deliberazioni), siano pubblicati sul sito della società, nella sezione "Società trasparente", sottosezione "Atti generali", a cui la sottosezione "Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo" rinvia mediante apposito link.

Ne consegue che la società *omissis* è tenuta a pubblicare, con riferimento ai suoi amministratori, tutti i dati di cui all'art. 14, comma 1, del d.lgs. 33/2013 (ivi compresi i curricula, i compensi e le spese di missione).

Per quanto concerne invece la responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di obblighi di pubblicazione e di accesso civico si precisa l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 (ovvero la parziale o incompleta pubblicazione degli stessi) comporta l'attivazione dei rimedi di cui all'art. 46 del d.lgs. n. 33 del 2013.

Detta disposizione stabilisce che l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente nonché il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Il responsabile non risponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento è dipeso da causa a lui non imputabile.

A ciò si aggiunga che chiunque potrà segnalare ad ANAC i casi di parziale o mancata pubblicazione dei suddetti dati da parte degli amministratori della società *omissis*, ai fini dell'attivazione di procedimento di vigilanza per la corretta applicazione degli obblighi di trasparenza.

➤ *Obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 per i dirigenti (esclusi i dirigenti di cui all'art. 19, co. 3 e 4 del d.lgs. 165/2001)*

Diverso il discorso per i titolari di incarichi dirigenziali, per i quali le disposizioni di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 sono oggetto di revisione da parte del legislatore in quanto si attende l'adozione di un regolamento



ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 con cui individuare i dati da pubblicare di cui al comma 1 dell'articolo 14, per chi riveste incarichi dirigenziali.

Si tenga presente che per effetto dell'articolo 1, comma 16, del decreto "milleproroghe 2021", il termine inizialmente previsto del 31 dicembre 2020 è stato differito al 30 aprile 2021. Tuttavia, nonostante il termine sia decorso, il regolamento non è stato ancora adottato né sono intervenute proroghe ulteriori per la sua adozione.

Dunque, tenuto conto che la disciplina relativa alla pubblicazione dei dati in questione è affidata ad un Regolamento del quale si attende ancora l'emanazione, è necessario attendere il perfezionamento del quadro normativo che disponga in modo univoco sugli obblighi di trasparenza per i titolari di incarichi dirigenziali diversi da quelli di cui all'art. 19, co. 3 e 4 del d.lgs. 165/2001.

Ciò posto, occorre precisare che per tutti i titolari di incarichi dirigenziali rimane vigente l'obbligo di comunicare all'amministrazione di appartenenza tutti i dati ex art. 14 del d.lgs. 33/2013, secondo quanto previsto anche dai citati codici di comportamento in forza dell'art. 13, comma 3, del D.P.R. n. 62 del 2013. La comunicazione riguarda anche tutti i dati reddituali e patrimoniali percepiti annualmente dal dirigente e non solo a quelli a carico della finanza pubblica, con dichiarazione che dovrà essere presentata all'atto della assunzione dell'incarico dirigenziale, da rinnovare di anno in anno, come confermato da ultimo dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 267/2025.

Per completezza, si rappresenta che: a) anche le società *in house*, in virtù del peculiare rapporto di controllo esercitato dalle amministrazioni, sono tenute all'applicazione dei medesimi obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dal d.lgs. 33/2013, in quanto compatibili, con riferimento sia all'organizzazione sia all'attività svolta; b) nelle società indirettamente controllate, sarà invece la capogruppo ad assicurare che le stesse adottino le misure di trasparenza adeguate.

Alla luce di quanto sopraesposto:

- l' *omissis* rientra tra le società in controllo pubblico e, dunque, è tenuta ad applicare i medesimi obblighi di trasparenza previsti dal d.lgs. 33/2013 per le pubbliche amministrazioni, secondo il criterio di compatibilità ai sensi dell'art. 2-bis, co. 2, lett. b) del citato decreto;
- con riferimento ai suoi amministratori (Presidente e C.d.A.), quali titolari di amministrazione, di direzione o di governo di cui all'art. 14, co. 1-bis, del citato decreto, l' *omissis* è tenuta a pubblicare all'interno della sezione "Società trasparente", sotto-sezione "Organizzazione" tutti i dati di cui all'art. 14, comma 1, dalla lettera a) alla f) del d.lgs. 33/2013, ivi comprese le informazioni relative ai compensi percepiti e alle spese di missione, come dettagliato nell'Allegato 1 alla Delibera ANAC n. 1134/2017; detti obblighi non sussistono nel caso in cui l'incarico sia conferito a titolo gratuito;
- l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 14 del d.lgs. 33/2013 (ovvero la parziale o incompleta pubblicazione degli stessi) comporta l'attivazione dei rimedi di cui all'art. 46 del d.lgs. n. 33 del 2013;
- con riferimento ai titolari di incarichi dirigenziali dell' *omissis*, tenuto conto che la disciplina relativa alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 14, comma 1, del d.lgs. 33/2013 è affidata ad un Regolamento del quale si attende ancora l'emanazione, è necessario attendere il perfezionamento del quadro normativo che disponga in modo univoco sugli obblighi di trasparenza per i citati titolari di incarichi dirigenziali (diversi da quelli di cui all'art. 19, co. 3 e 4 del d.lgs. 165/2001). Rimane pur sempre l'obbligo in capo ai suddetti dirigenti di comunicare alla società tutti i dati di cui all'art. 14, comma 1, del d.lgs. 33/2013.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 12 febbraio 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.



Il Presidente

Avv. Giuseppe Busia

Firmato digitalmente